



DELIBERA N. DL 030/ 2021 / CRL/ UD 17 09 2021
PROPOSTA DI SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA LEGGE
N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI DEL COMUNE DI MARINO, GIANFRANCO VENANZONI,
ENRICO IOZZI E FRANCA SILVANI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 17 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante *“Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”*, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”*, e che pertanto, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021),

l'inizio della c.d. Par condicio elettorale e l'entrata in vigore delle vitate disposizione ha decorrenza dal 19 agosto 2021;

VISTA la segnalazione, ricevuta via PEC in data 09 settembre 2021, protocollo RU0015844, a firma dei consiglieri del comune di Marino, Gianfranco Venanzoni, Enrico Iozzi e Franca Silvani, in merito alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Sindaco del comune di Marino, Avv. Colizza, in cui si fa presente che "l'attuale Sindaco in carica, e di nuovo candidato, Carlo Colizza (omissis.....) ha inserito nelle cassette postali di cittadini residenti nel territorio comunale, denominato Costa Caselle, centinaia di lettere nelle quali si esaltava l'attività politica e amministrativa dello stesso Colizza, con timbro del Comune e la dicitura "il Sindaco di Marino"". L'inserimento sarebbe avvenuto nel periodo 23 – 30 agosto 2021;

ATTESO CHE i predetti Consiglieri nella nota di cui trattasi denunciano "una palese violazione dell'art.9 legge 28/2000 in tema di par condicio, allegando un volantino (Costa Caselle, meglio la verità), con la firma del Sindaco e lo stemma del Comune. I consiglieri richiedono l'accertamento della violazione e di procedere all'iter sanzionatorio di legge;

VISTO CHE, con PEC del 9 settembre 2021, protocollo Ru 0015847, indirizzata al Sindaco del comune di Marino, avv. Carlo Colizza, sono state richieste al predetto Sindaco informazioni in merito a quanto segnalato, preavvisando che qualora "dovesse essere confermata l'attività segnalata, nelle modalità indicate, questo Corecom dovrebbe attivare le segnalazioni di legge all'Autorità Agcom, al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori";

ATTESO CHE in data 13 settembre 2021, con pec di protocollo RU0016093, il Sindaco del comune di Marino, ha inviato la nota di protocollo 0054826, di riscontro alla richiesta di informazioni. Nella citata nota il Sindaco ha rappresentato "la lettera da me redatta non è stata realizzata su carta intestata ed è stata prodotta in fotocopie provatamente e per mero errore materiale alcune delle copie recano uno dei vecchi timbri in uso dall'Ufficio, che è posto in maniera rovesciata rispetto all'orientamento del testo." Afferma anche: "Ho provveduto personalmente ad imbucare il manoscritto nelle caselle postali dei cittadini residenti nel quartiere oggetto della missiva." Si afferma altresì che: "Alla luce delle plurime specificazioni fornite dall'Autorità non ritengo che il mio comportamento integri gli estremi della violazione dell'articolo 9 ipotizzata dagli esponenti." Nel richiamare la circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 2005, il Sindaco precisa che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono svolgere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che non impieghino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni e per lo svolgimento delle loro competenze. Il Sindaco conclude affermando che "Qualora si identifichi l'esistenza dell'elemento soggettivo previsto dalla norma, ritengo sia carente l'elemento oggettivo richiesto come presupposto necessario al fine di poter ipotizzare l'esistenza della violazione di legge."

ATTESO CHE con nota di protocollo RU0016279, trasmessa con pec del 15 settembre 2021, questo Corecom, valutate le notizie fornite dal Sindaco Colizza, ha indirizzato al comune di Marino l'avvio del procedimento di contestazione di violazione dell'articolo 9



della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rappresentando che “l’episodio segnalato consiste nell’inserimento di volantini (Costa Caselle, meglio la verità) nelle caselle postali di cittadini in un quartiere di Marino. A tal fine si ricorda come l’articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000 limita la comunicazione istituzionale di tutte le Pubbliche amministrazioni nel periodo di par condicio (dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto) a quella effettuata in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Per verificare quindi la sussistenza dell’elemento oggettivo è necessario pertanto valutare se la comunicazione di cui trattasi avesse o meno tali requisiti, in mancanza dei quali ricorre la violazione. A tal proposito si osserva che l’oggetto della comunicazione non presenta certamente il requisito della indispensabilità per l’esercizio delle funzioni del Comune, trattandosi di mere informazioni sull’operato dell’Amministrazione in merito a lavori nel quartiere di cui trattasi. Per quanto attiene alla forma impersonale è evidente che la stessa non sia stata rispettata, essendo il volantino firmato da “Il Sindaco di Marino Avvocato Carlo Colizza”. Anche la presenza del timbro sul volantino esclude di poter definire la comunicazione di cui trattasi impersonale. La diffusione del volantino peraltro non può essere ricondotta all’attività autonoma del Sindaco, slegandola da quella dell’Amministrazione, perché, pur non essendo dimostrato l’improprio utilizzo di mezzi del Comune, il volantino reca appunto la firma dell’Avvocato Colizza, nella sua qualità di Sindaco e nel volantino si rinviene la frase “questa Amministrazione ha risposto.....”, frase che comprova la riconducibilità del volantino all’Avvocato Colizza nelle sue funzioni di Sindaco e non quale autonomo soggetto politico. Si osserva in conclusione che le osservazioni presentate dal Sindaco nella citata nota del 13 settembre nulla dicono in ordine al periodo nel quale si è proceduto alla distribuzione del volantino, e quindi si ritiene pacifica la conferma che tale distribuzione sia avvenuta nel periodo indicato dai segnalanti, periodo di par condicio. E’ appena il caso di ricordare che questo Corecom, in data 10 agosto, con apposita pec, ha segnalato a tutti i Comuni del Lazio interessati dalle consultazioni di ottobre l’entrata in vigore delle disposizioni sulla limitazione della comunicazione istituzionale nel periodo elettorale, invitando al rispetto delle stesse.” La nota si conclude pertanto con la contestazione al Comune della violazione dell’articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000, nonché della lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della delibera n. 265/21/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assegnando il termine di 24 ore per la presentazione di eventuali osservazioni, memorie, o documentazione a questo Corecom, ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 28 del 2000;

ATTESO CHE in data 16 settembre 2021, con pec assunta al protocollo di questo Corecom al numero RU0016404, il comune di Marino ha presentato le proprie osservazioni, asserendo che “Nessuna delle attività contestate all’attuale Sindaco avv. Carlo Colizza risultano riconducibili ad attività di comunicazione, informazione e notificazione dell’Ente, giacché condotte e poste in essere dal singolo soggetto avv. Carlo Colizza in modo compiutamente autonomo ed indipendente per di più al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Senza considerare inoltre che nel caso di specie non sono stati utilizzati minimamente mezzi, risorse, personale e strutture assegnati all’Amministrazione comunale e quindi nel totale rispetto della disposizione normativa. Per contro si significa, come già il Ministero dell’Interno con provvedimento datato 17 febbraio 2005 n. 20 abbia opportunamente specificato, che l’espressione “pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 9 della citata Legge 22 febbraio 2000 n. 28 deve -giustamente - intendersi in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli



soggetti titolari di cariche pubbliche. Solo tale considerazione da cui risulta la totale assenza di elementi oggettivi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 9 citato, risulta essere dirimente del caso in oggetto. Per di più il termine "Amministrazione" riscontrato nella comunicazione nonché correttamente contestualizzato, si inserisce e deve intendersi quale dato di riferimento storico – fattuale esclusivamente oggettivo. Alla luce di quanto sopra, ovvero di una condotta che si qualifica e appalesa espressamente come tale ovvero estranea all'esercizio di funzioni istituzionali, rendendo altresì di fatto il tipo di comunicazione esclusivamente personalizzata, l'Amministrazione chiede disporsi l'archiviazione del procedimento per totale inesistenza dei presupposti."

CONSIDERATO CHE le osservazioni presentate dal comune di Marino non appaiono idonee a dimostrare l'insussistenza della violazione contestata, ma si conferma, per le motivazioni già contenute nell'avvio di procedimento del 15 settembre, che la collocazione dei volantini "Costa Caselle, meglio la verità" si caratterizza quale comunicazione istituzionale, riconducibile al Sindaco, non effettuata quindi in forma impersonale e non indispensabile per l'assolvimento delle funzioni dell'ente, avvenuta peraltro nel periodo di par condicio elettorale, in violazione dell'articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000 e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della delibera n. 265/21 CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 26, comma 10, della Delibera AgCom 265/21/CONS, il Comitato procede ad un'istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale poter evincere la violazione dell'art. 9 della legge n.28 del 2000;

DELIBERA

di prendere atto che la collocazione dei volantini Costa caselle, meglio la verità, da parte del Sindaco di Marino, Avv. Colizza, sia avvenuta, per le motivazioni in premessa, in violazione dell'articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000 e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della delibera n. 265/21/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

di trasmettere il presente atto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, per le deliberazioni di competenza ai sensi della delibera Agcom 265/21/CONS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Corecom Lazio.

La Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Maria Cristina Cafini

